



Città di Milazzo
4° Settore
“Ambiente e Territorio”

ORDINANZA SINDACALE n. 93 del 31.12.2019

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 del D.Lgs n. 267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo 01 Gennaio - 19 Gennaio 2020.

IL SINDACO

PREMESSO

- che con Ordinanza Sindacale ex art. 50 del D.lgs n. 267/2000 n. 80 del 30/09/2019 è stato disposto, nelle more dell'aggiudicazione del servizio settennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani all'interno dell'A.R.O, l'affidamento del servizio di igiene urbana della città di Milazzo ed il trasporto dei R.S.U.I. le frazioni R.D., nel periodo 01 Ottobre - 31 Dicembre 2019, alla società Supereco s.r.l., con sede legale in Piazza Labriola, 32 – 03043 Cassino (FR) P.IVA 10753871002;
- che, con determinazione dirigenziale n. 413 del 15.10.2019, era stata disposta, alla luce della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale – sezione distaccata di Catania, n. 2050/2019 del 26.08.2019, l'aggiudicazione efficace del servizio settennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani all'interno dell'A.R.O. Milazzo alla società Caruter Servizi srl;
- che con ricorso in appello, giusto atto di registro generale n. 1128 del 2019, la società Tech Servizi srl – originaria aggiudicataria dell'appalto in oggetto – ha proposto istanza di sospensione degli effetti della sentenza del TAR – Catania n.2050/2019 del 26.08.2019, con richiesta di caducazione di ogni atto posto in essere in esecuzione della sentenza appellata;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 843 del 13.12.2019, notificata all'Ente in data 16-12-2019, prot. n. 77124, con la quale, a fronte del ricorso n. 1128 del 2019 proposto dalla Società Tech servizi srl, il CGA in sede giurisdizionale ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata fissando per il mese di maggio 2020 l'ulteriore trattazione del procedimento;

PRESO ATTO, che in forza alla richiamata Ordinanza del CGA n. 843 del 13.12.2019 che sospende l'esecutività della sentenza del TAR Catania n. 2050/2019 del 26.08.2019 fissando per l'ulteriore trattazione del procedimento l'udienza del 07.05.2020, il Dirigente del 4° Settore “Ambiente e Territorio” ha revocato con atto dirigenziale n. 504 del 16.12.2019 la determinazione dirigenziale n. 413 del 15.10.2019 con la quale era stato aggiudicato l'appalto in oggetto alla Caruter srl,;

VISTO il messaggio del 17.12.2019, con il quale il Sindaco, alla luce del provvedimento con il quale il CGA per la Sicilia ha sospeso l'efficacia della sentenza del TAR Catania n. 2050/2019, ha formulato, al Dirigente del 4° Settore, atto di indirizzo per la predisposizione degli atti finalizzati alla celebrazione di manifestazione d'interesse per l'individuazione del gestore del servizio di igiene urbana a far data dal 01.01.2020;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 522 /4°Sett. del 23.12.2019 è stato approvato l'avviso esplorativo divulgato a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in pari data, per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da porre a base per l'avvio di una indagine esplorativa di mercato per l'individuazione di un operatore economico disponibile a svolgere il servizio in parola nel periodo compreso tra il 20.01.2020 e il 30.06.2020;

ATTESO che a fronte dell'imminente scadenza degli effetti della predetta Ordinanza Sindacale n. 80 del 30.09.2019 e nelle more dell'esito della manifestazione d'interesse per l'esecuzione del servizio in oggetto, la cui celebrazione avrà luogo in data 08.01.2020, l'unico strumento azionabile teso a garantire la continuità dello svolgimento del servizio di igiene ambientale ed a prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, derivante dalla circostanza che la sua interruzione determinerebbe un elevato rischio igienico ambientale conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti, nonché ripercussioni sotto il profilo economico-sociale, risulta essere una proroga tecnica alla società Supereco s.r.l., attuale gestore del servizio;

DATO ATTO :

- che la Super Eco srl, in forza alle risultanze della manifestazione di interesse di cui al verbale del 24.09.2019, ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale, nonché la capacità tecnico-operativa ed economica per lo svolgimento del servizio in oggetto;
- che risulta inserita nell'elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione nella "*White List*" della Prefettura di Frosinone ed è in possesso di Documento Unico Regolarità Contributiva in regola;
- che gli uffici hanno attivato con n. prot PR_FRUTG 0023166_20180924, le procedure di verifica presso la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA);
- che ricorre – attesa l'urgenza di garantire lo svolgimento del servizio di igiene urbana – la fattispecie di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011, cui fa espresso rinvio l'art.1 comma 52 della L. n. 190/2012, e che pertanto è possibile procedere all'affidamento in parola fatta salva la revoca della presente ordinanza nel caso di sopraggiunta informativa interdittiva;

DATO ATTO

- che l'Anac con delibera n. 1375 del 21.12.2016, intervenendo sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Siciliana, sullo stato di attuazione della riforma e sull'analisi dei fenomeni distorsivi del corretto funzionamento del sistema, ha evidenziato "*... nulla evidentemente impedisce al Sindaco, in presenza di una fase di stallo per l'impossibilità della SRR di assicurare il servizio, di sostituirsi all'ente preposto adottando, legittimamente, le Ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente ...*";
- che la stessa Autorità, ex multis, (Deliberazione 19 gennaio 2011, n. 7, Deliberazione 19 dicembre 2012, n. 110, Deliberazione 19 settembre 2012, n. 82, Deliberazione 10 settembre 2008, n. 36, Deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011, n. 2151) afferma chiaramente, con riferimento all'istituto della proroga tecnica, che: "*Fermo restando che ogni de-*

cisione di merito compete all'amministrazione istante, ove quest'ultima optasse per una proroga tecnica, la stessa dovrebbe protrarsi per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura che dovrebbe essere già avviata al momento dell'adozione della proroga ed avviare l'esecuzione da parte del/i nuovo/i aggiudicatario/i, nei limiti di proporzionalità e adeguatezza e previa motivata e documentata istruttoria in tal senso” (parere Anac AG n° 33/13);

RICHIAMATO

- l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui “...l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa – specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica – il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell' art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia (CGA, dec. 21/2005) ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 2737, TAR Palermo n. 291 del 1° febbraio 2017);

CONSIDERATO

- nelle more della definizione del contenzioso relativo all'aggiudicazione della gara europea settennale del servizio di igiene urbana integrata nell'ARO Milazzo incardinato presso il CGARS, ricorrono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 D.Lgs. n. 267/2000, teso a garantire lo svolgimento del servizio di igiene ambientale ed a prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, derivante dalla circostanza che la sua interruzione determinerebbe un elevato rischio igienico ambientale conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti, nonché ripercussioni sotto il profilo economico-sociale;

DATO ATTO

- che a seguito di indagine di mercato esperita dal 4° Settore, 3° Servizio, è stata acquisita la disponibilità della società RACO s.r.l., con sede in Belpasso (CT), c.da Gesuiti, ad accettare il conferimento della frazione umido-organica del rifiuto prodotto nel Comune di Milazzo, giusta convenzione di conferimento già sottoscritta, in data 26.02.2019;

- che il conferimento dei rifiuti solidi urbani deve avvenire presso la discarica autorizzata della Sicula Trasporti s.r.l., sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti srl, sito in c.da Coda Volpe nel Comune di Catania, avvalendosi della convenzione esistente tra la stessa Società e il Comune di Milazzo;

VISTI

- gli artt. 32 della legge 833/78, 40 della L.R. n. 30/93 e 4 del Decreto Assessorato Regionale alla Sanità del 18.11.1994, che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

- l'art. 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 che prevede “in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)”;

- la L.R. 08 aprile 2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e dei siti inquinati”, con la quale la Regione Siciliana ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel ri-

spetto di quanto previsto dal D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

- la “*Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti n. 1/2013*” emanata dall’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la Circolare n. 221 del 01 febbraio 2013, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 08 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii., stabilendo le modalità per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia;
- la direttiva generale dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. n. 42575 del 28 ottobre 2013 – Attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Ex Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/RIF del 27 settembre 2013;
- la Disposizione attuativa n. 69 del 24 settembre 2016 che stabilisce i limiti quantitativi dei conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 5/RIF del 31.05.2016 e 6 /RIF del 30.06.2016, nonché le ordinanze 1/RIF del 1/2/2017, n. 2/RIF del 02.02.2017 e n. 8 RIF del 11.12.2018;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 31.01.2019 relativa all’approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021, nella parte inerente i controlli a carico dell’operatore economico contraente il servizio in oggetto;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario della TARI 2019;
- L’Ordinanza del C.G.A.R.S. n. 843 del 13.12.2019 con la quale, in sede giurisdizionale è stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR 2050/2019 ed è stata fissata, per il mese di maggio 2020, la discussione del ricorso in appello;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune;
- l’articolo 69 dell’Ordinamento Enti locali vigente nella Regione siciliana;

ai sensi dell’art. 50 D.L.gs n. 267/2000 e per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, in deroga alla L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 152/2006;

O R D I N A

- 1.** alla Società **Super Eco Srl** (C.F. e P.IVA 10753871002) con sede in Cassino (FR), Piazza Labriola 32, (pec.superecosrl@pecimprese.it) alle condizioni di cui alla perizia redatta dagli uffici di questo Ente in data 16.09.2019 e all’offerta economica presentata in sede di manifestazione di interesse di cui al verbale del 24.09.2019, con l’applicazione del ribasso del **7,02%**;
- 2. di provvedere**, al fine di garantire senza soluzione di continuità, allo svolgimento del servizio di igiene ambientale ed a prevenire il pericolo per l’incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, all’esecuzione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale **dal 01.1.2020 al 19.01.2020**;
- 3. di provvedere** al trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. presso la discarica autorizzata della Sicula Trasporti srl, sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l’impianto della Sicula Trasporti srl, sito in c.da Coda Volpe nel Comune di Catania, nel rispetto delle norme sul conferimento e sulla tracciabilità del ciclo dei rifiuti;

4. di provvedere al trasporto e conferimento della frazione umido-organica dei rifiuti, raccolta con modalità porta a porta su tutto il territorio comunale, presso gli impianti della RACO s.r.l., con sede in Belpasso (CT) c.da Gesuiti, avvalendosi della convenzione di conferimento già sottoscritta, in data 26.02.2019 ferma restando la possibilità di avvalersi di altri impianti eventualmente indicati dagli organismi regionali competenti;

5. di comunicare a questo Ente giornalmente, tramite pec, l'elenco dei dipendenti assenti e delle relative sostituzioni, con contestuale dichiarazione del responsabile di cantiere che le sostituzioni sono state operate impiegando personale con identica mansione di quello sostituito, nonché l'elenco giornaliero dei mezzi in servizio, in attuazione delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021 approvato con deliberazione di G.M. n. 20 del 31.01.2019;

6. di revocare la presente ordinanza, con effetto immediato, in caso di sopraggiunta informativa interdittiva ex art. 92 del D.lgs n. 159/2011;

D I S P O N E

La trasmissione a mezzo pec della presente ordinanza a :

- Super Eco Srl (C.F. e P.IVA 10753871002) con sede in Cassino (FR), Piazza Labriola, n. 32 (pec. superecosrl@pecimprese.it);
- Alla Società Caruter srl, via trento, 159 – 98061 Brolo pec: carutersrl@cgn.legalmail.it
- Alla società Tech servizi S.r.l. - con sede in Floridia (SR), Viale Chinnici, 8 - pec: Via Rocco Chinnici, 8 Cap. 96014, techser@pec.it
- Sicula Trasporti srl con sede in Catania via F. Ciccaglione, 26 gestore degli impianti siti in c.da Grotte S. Giorgio e in c.da Coda Volpe nel Comune di Catania, fax 095/504710, PEC: siculatrasportisrl@legalmail.it;
- RACO s.r.l., con sede in Belpasso (CT) c.da Gesuiti racosrl@legalmail.it;
- Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Viale Campania n. 36 Palermo, Pec: assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it ;
- Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, Viale Campania n. 36 Palermo, Pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it ;
- S.R.R. "Messina Area Metropolitana" Società Consortile S.p.A., Corso Cavour n. 87 Messina, Pec: srr.ammessina@pec.it;
- Urega - Sezione territoriale di Messina Via Geraci – Edificio del Genio Civile – 98123 Messina urega.me@certmail.regione.sicilia.it
- S.E. il Prefetto di Messina, Piazza Unità d'Italia Messina, Pec: protocollo.prefme@pec.interno.it ;
- Dirigente del 2° Settore Contabilità e Finanze di questo Comune per i provvedimenti di competenza relativi alla copertura economico-finanziaria del predetto atto per il periodo in parola citato ;
- Dirigente del 1° Settore Affari Generali e legali per quanto di propria competenza;
- Dirigente del 4° Settore Ambiente e Territorio per quanto di propria competenza;

ed inoltre :

- all'ufficio Messi comunali per le rispettive notifiche e per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Roma;

- alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. in attuazione dell'aggiornamento 2018 PNA, approvato con Delibera ANAC n. 1704 del 21.11.2018;
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Roma;
- al Sig.Presidente della Regione Siciliana – Palermo;
- al Distretto di Milazzo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
- al Sig.Dirigente del Commissariato di P.S. di Milazzo;
- al Sig.Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Milazzo;
- al Sig.Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;
- al Sig.Dirigente la Polizia Locale (3° Settore) per tutti gli atti di specifica competenza scaturenti dall'adozione del presente atto;

Al Sig.Dirigente del 1° Settore per gli adempimenti connessi alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 50/2016 e smi.

RENDE NOTO

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per il territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.



Il Sindaco
(Avv. Giovanni Formica)